



Fondo Pensione Findomestic Banca

Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti
della Findomestic Banca S.p.A. e Società Controllate

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DELLA FINDOMESTIC BANCA SPA E SOCIETA' CONTROLLATE

DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI

Il presente documento integra il contenuto della Nota Informativa relativa al **Fondo Pensione Complementare per i Dipendenti della Findomestic Banca S.p.A e Società Controllate**.

Il Fondo pensione si assume la responsabilità della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento.

Il presente documento è valido a decorrere dal 25 maggio 2023.

1. RICHIEDENTI

L'anticipazione può essere richiesta da tutti i dipendenti iscritti al Fondo da almeno 8 anni (ad eccezione delle anticipazioni per spese sanitarie per le quali non è prevista un'anzianità minima).

Al riguardo si precisa che ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili, in aggiunta al periodo di iscrizione al Fondo, anche eventuali precedenti iscrizioni ad altri Fondi che non si siano concluse con il riscatto integrale della posizione individuale.

2. MISURA

L'aderente può ottenere anticipazioni della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

a) **per un importo non superiore al 75%** per:

a1) spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

a2) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli;

a3) la realizzazione, sulla propria prima casa di abitazione o dei figli, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

b) **per un importo non superiore al 30%** per ulteriori proprie esigenze.

Si precisa altresì che:

- le somme complessivamente erogate all'iscritto a titolo di anticipazione **non possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata**, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate;
- l'insieme delle anticipazioni richieste per ulteriori esigenze (fino ad un massimo del 30%) non può superare, nel totale, il 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate. L'importo nuovamente erogabile per la predetta causale non potrà, quindi, risultare superiore al 30 per cento della posizione complessiva dell'iscritto incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtata delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo;
- l'iscritto ha facoltà di richiedere **anche più di una volta** l'erogazione di somme a titolo di anticipazione, nel rispetto del limite complessivo di cui ai punti precedenti. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate a scelta dell'iscritto e in qualsiasi momento;
- nel caso di richieste da parte di iscritti aventi in atto una cessione del quinto che preveda a garanzia del credito anche le somme al Fondo Pensione è necessario avere la liberatoria dalla Finanziaria o il conteggio estintivo per calcolare il debito residuo al fine di concedere all'iscritto le somme eccedenti la parte di debito ancora da pagare;
- le anticipazioni per spese sanitarie sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- la somma di quanto erogato a titolo di anticipazione del Fondo pensione, di anticipazione del Trattamento di Fine Rapporto e di quanto eventualmente percepito dall'iscritto a titolo di rimborso da parte di forme assicurative pubbliche o private **non potrà superare l'ammontare delle spese effettivamente sostenute dal dipendente ed adeguatamente documentate.**

3. MOTIVAZIONI

Rispetto alle causali indicate nel precedente punto 2, si precisa quanto segue.

3.1 ANTICIPAZIONE PER SPESE SANITARIE

L'iscritto ha diritto all'anticipazione per sostenere le spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche a seguito di situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie (es. viaggio e soggiorno di un familiare che presta assistenza) connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate.

L'attestazione rilasciata dalle strutture pubbliche di cui al punto precedente non preclude all'iscritto la possibilità di scelta della struttura sanitaria, anche privata, italiana o estera, presso la quale effettuare la terapia o l'intervento.

L'anticipazione può essere richiesta **entro 6 mesi** dall'effettuazione della spesa presentando la seguente documentazione:

- certificazione rilasciata dalla struttura pubblica competente (ASL) che attesti la natura straordinaria dell'intervento e la circostanza per cui l'intervento medesimo o la terapia conseguono a situazioni gravissime attinenti all'iscritto, al coniuge o ai figli;
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti e rispondenti ai requisiti richiesti dalla normativa fiscale. In alternativa è possibile ottenere l'anticipazione sulla base di preventivi di spesa cui dovrà fare seguito, entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, l'originale delle fatture attestanti gli oneri effettivamente sostenuti.

Qualora il ciclo di terapie/interventi abbia durata superiore ai 12 mesi è necessario produrre, entro tale scadenza e con periodicità semestrale, una certificazione a cura della struttura sanitaria interessata che attesti lo stato di avanzamento delle cure nonché la tempistica di completamento prevista.

3.2. ANTICIPAZIONE PER ACQUISTO/COSTRUZIONE PRIMA CASA

L'iscritto ha diritto di ottenere l'anticipazione per sostenere le spese relative all'acquisto, per sé o per i figli, della prima casa di abitazione. Si ritiene inoltre che il beneficio possa essere concesso anche nel caso in cui l'acquisto risulti effettuato, successivamente alla data del matrimonio, solo dal coniuge dell'iscritto in regime di comunione legale dei beni, considerato che l'immobile in tal caso rientra *ex lege* per il 50% nel patrimonio dell'iscritto, e quindi il beneficio per quest'ultimo sarà limitato a tale quota.

Le somme erogate a titolo di anticipazione per l'acquisto della prima casa possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto (es. oneri notarili) purché debitamente documentate.

Si considera prima casa di abitazione quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e/o di imposta sul valore aggiunto e nella quale l'iscritto ha stabilito o intende stabilire la propria residenza (nel caso di richiesta di anticipazione per i propri figli, è richiesto il trasferimento della residenza degli stessi nell'immobile per il quale si richiede l'anticipazione. Nel caso di richieste presentate per figli minorenni è necessario il trasferimento della residenza anche di uno dei due genitori).

L'acquisto della prima casa si può concretizzare in:

- acquisto da terzi;
- assegnazione da cooperativa;
- acquisto da Enti/Fondazioni
- costruzione in proprio.

L'anticipazione per acquisto prima casa deve essere richiesta **nei 6 mesi** precedenti o successivi al perfezionamento dell'acquisto (o dall'assegnazione nel caso di acquisto in cooperativa) presentando la seguente documentazione:

- atto notarile da cui risulti la proprietà dell'abitazione (contratto di vendita nell'ipotesi di acquisto da terzi, atto di assegnazione dell'alloggio nell'ipotesi di acquisto in cooperativa, titolo di proprietà del terreno nel caso di costruzione in proprio);
- autocertificazione dalla quale risulti la non titolarità di diritti reali su beni ubicati su tutto il territorio nazionale sui quali sono stati applicati i benefici fiscali per la prima casa (scaricabile dal sito del Fondo nella sezione "Moduli").

Inoltre:

- limitatamente all'ipotesi di acquisto da terzi è possibile produrre, all'atto della richiesta, copia del contratto preliminare cui dovrà far seguito, entro 12 mesi dall'acquisto, il contratto notarile definitivo;
- limitatamente all'ipotesi di assegnazione da cooperativa è possibile produrre copia dell'atto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio e copia del contratto d'appalto cui dovrà far seguito, entro 12 mesi dall'assegnazione, copia del contratto notarile definitivo;
- limitatamente all'ipotesi di acquisto da Enti e Fondazioni è possibile produrre, all'atto della richiesta, copia dell'esercizio del diritto di prelazione cui dovrà far seguito entro 12 mesi dall'acquisto, il contratto notarile definitivo;
- limitatamente all'ipotesi di costruzione in proprio la documentazione sopra elencata dovrà essere integrata da:
 - originale della concessione edilizia;
 - originale delle fatture relative alle spese di costruzione (in alternativa preventivi di spesa cui dovrà fare seguito, entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, l'originale delle fatture attestanti gli oneri effettivamente sostenuti).
- limitatamente all'ipotesi di acquisto in favore del proprio figlio dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare il legame di parentela (es. stato di famiglia) e la dichiarazione del trasferimento della residenza nell'immobile per il quale si richiede l'anticipazione, del genitore e del figlio minore; ciò è necessario in quanto, per prima casa di abitazione deve intendersi la casa destinata a residenza o a dimora abituale, cioè la casa centro degli interessi dell'iscritto o dei suoi figli.

L'anticipazione può quindi essere erogata solo ove, sulla base della documentazione acquisita dal Fondo, l'immobile risulti destinato a prima casa di abitazione dell'iscritto ovvero di un suo figlio, poiché lo stesso ivi ha o intende trasferire la sua residenza, oppure poiché la stessa risulta destinata a sua dimora abituale; al fine di presentare la dichiarazione di cui sopra, è possibile utilizzare il modulo di autocertificazione reperibile sul sito web del Fondo alla sezione "Moduli", nel quale deve essere indicata anche la percentuale di proprietà dell'immobile che si intende acquistare.

In caso di richiesta di anticipazione per acquisto della prima casa effettuato da parte del coniuge in regime di comunione legale dei beni, oltre alla documentazione sopra citata, dovrà essere prodotta apposita autocertificazione attestante tale legame.

Le somme erogate a titolo di anticipazione per acquisto prima casa possono essere utilizzate anche a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazioni di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e degli adempimenti previsti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998 n. 41.

Nei casi di acquisto in comproprietà si fa presente che l'importo erogabile deve rientrare nei limiti della percentuale di spettanza dell'immobile (ad esempio l'acquisto del 50% dell'immobile dà diritto ad ottenere un massimo erogabile pari al 50% del prezzo d'acquisto dell'immobile stesso).

3.3. ANTICIPAZIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE

L'iscritto ha diritto di ottenere l'anticipazione per sostenere, per sé o per i figli, le spese relative alla realizzazione degli interventi sulla prima casa di abitazione previsti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380.

Per prima casa di abitazione si intende quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e/o di imposta sul valore aggiunto.

A norma del DPR 380/2001 costituiscono interventi rilevanti ai fini del riconoscimento dell'anticipazione per interventi di manutenzione le seguenti attività:

- a) "interventi di manutenzione ordinaria" - gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- b) "interventi di manutenzione straordinaria" - le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

- c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo” - gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
- d) “interventi di ristrutturazione edilizia” - gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.

Le somme erogate a titolo di anticipazione per interventi di manutenzione possono essere utilizzate anche a fronte di oneri sostenuti per:

- progettazione ed esecuzione lavori;
- acquisto dei materiali;
- perizie e sopralluoghi;
- oneri di urbanizzazione;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazioni di conformità degli interventi alle leggi vigenti;
- IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e degli adempimenti previsti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998 n. 41.

L’anticipazione deve essere richiesta **entro 6 mesi** precedenti alla data di effettuazione dei lavori o successivi alla data di conclusione dei lavori stessi, presentando la seguente documentazione:

- atto notarile da cui risulti la proprietà dell’abitazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la presenza dei requisiti di prima casa, intendendosi per tale quella per la quale sono riconosciute le agevolazioni fiscali in materia di

imposta di registro e/o di imposta sul valore aggiunto per l'immobile oggetto della richiesta di anticipazione;

- dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti che gli interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria/restauro e risanamento conservativo/ristrutturazione edilizia sulla prima casa di abitazione rientrano in quelli previsti dalla normativa;
- fatture o ricevute fiscali in originale attestanti gli oneri effettivamente sostenuti (in alternativa preventivi di spesa cui dovrà fare seguito, entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, l'originale delle fatture attestanti gli oneri effettivamente sostenuti);
- limitatamente all'ipotesi di ristrutturazione della prima casa del proprio figlio dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare il legame di parentela (es. stato di famiglia).

Al fine di fornire le dichiarazioni richieste al secondo e terzo punto dell'elenco sopra riportato è possibile utilizzare l'apposito modulo disponibile sul sito web del Fondo alla sezione Moduli.

Nei casi di lavori su immobile in comproprietà, si fa presente che l'importo erogabile deve rientrare nei limiti della percentuale di spettanza dell'immobile per il quale si richiede l'anticipazione (ad esempio se l'immobile è di proprietà al 50%, l'iscritto ha diritto di ottenere al massimo il 50% delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione sull'immobile stesso).

3.4. ANTICIPAZIONE PER ULTERIORI ESIGENZE DELL'ISCRITTO

L'iscritto ha diritto di richiedere anticipazioni volte a soddisfare esigenze diverse da quelle di cui ai precedenti punti 3.1 (Anticipazione per spese sanitarie), 3.2 (Anticipazione per acquisto/costruzione prima casa) e 3.3 (Anticipazione per interventi di manutenzione).

Per la concessione di questo tipo di anticipazioni l'iscritto è tenuto alla presentazione della sola domanda corredata da copia di un documento di identità in corso di validità, non essendo necessaria alcuna documentazione aggiuntiva.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Le richieste di anticipazione, redatte sull'apposito modulo scaricabile dal sito del Fondo, nella sezione moduli, nonché nell'area riservata, dovranno essere inviate al Fondo corredate della documentazione prevista a seconda della motivazione per la quale viene richiesta l'anticipazione stessa, unitamente al documento di identità del richiedente sempre, e allo stato di famiglia nel caso in cui si faccia richiesta di anticipazione per i figli (in modo da comprovare il legame di parentela).

5. TEMPI DI LIQUIDAZIONE

Verificata la regolarità e la completezza della documentazione presentata l'anticipazione verrà liquidata, in linea di massima, entro 3 mesi.

Si precisa che ai sensi dello Statuto, Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta.

Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

6. RESTITUZIONE DELL'ANTICIPAZIONE

Successivamente all'erogazione dell'anticipazione, qualora l'iscritto non trasmetta, l'eventuale documentazione richiesta nei termini indicati, ovvero non faccia pervenire prova della mancata ultimazione dei lavori, verrà richiesta la restituzione di quanto anticipato totalmente o parzialmente al lordo delle relative ritenute fiscali.